

FEDERALBERGHI PROVINCIA DEL V.C.O.

STATUTO

Art. 1

Denominazione e ambiti della rappresentanza

L'Associazione "Alberghi, Ospitalità e Turismo della provincia del Verbano Cusio Ossola" in forma abbreviata denominata "**Federalberghi V.C.O.**" è l'espressione unitaria delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo che operano nel territorio provinciale del VCO.

L'Associazione aderisce alla Federalberghi Nazionale, all'Unione Regionale Associazioni Albergatori Piemontesi, all'Unione delle Federalberghi NO e VCO e, in base alle delibere del Consiglio, ad altre associazioni di categoria competenti sul territorio provinciale.

L'Associazione ha piena autonomia sindacale ed organizzativa per le materie di propria competenza.

L'Associazione rappresenta autonomamente la categoria nei rapporti con le istituzioni e gli enti competenti in materia di turismo nel rispetto degli indirizzi di politica generale delle Associazioni di categoria competenti sul territorio.

Le attività che comportano rapporti con Enti, organismi e autorità provinciali e regionali sono svolte in coordinamento rispettivamente con l'Unione delle Federalberghi NO e VCO e Federalberghi Piemonte.

Art. 2

Natura

L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro e non ha vincoli con partiti o movimenti politici o associazioni confessionali.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Scopi

L'Associazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:

1) la tutela e la rappresentanza a livello provinciale e locale degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali;

2) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.

In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:

a) svolgere attività di tutela, consulenza, assistenza e promozione in favore dei soci;

b) stipulare i contratti di lavoro a carattere provinciale e locale;

c) svolgere nell'interesse della categoria attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, realizzando le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;

d) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;

e) promuovere lo sviluppo dell'offerta turistico ricettiva;

f) designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;

g) avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;

h) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi;

i) è parimenti scopo dell'Associazione promuovere la conoscenza reciproca fra i propri aderenti e gli altri albergatori, far sì che i rapporti fra gli Associati siano improntati a reciproco rispetto, all'applicazione da parte degli Associati di principi generali di comportamento che consentano la convivenza associativa pur nella disparità delle singole disposizioni ed importanza economica degli aderenti.

Art. 5

Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Canna n. 9 a Verbania Intra (VB). Possono però con semplice decisione del Consiglio Direttivo essere stabilite sedi amministrative e/o direzionali e/o delegazioni altrove, anche presso gli Alberghi dei Rappresentanti dei singoli Gruppi Locali nel territorio provinciale. Così pure possono essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze e simili a giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Soci

- a) Possono assumere la qualità di "Associato" le imprese alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o strutture, agiscano in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O.
- b) Qualora un imprenditore associato sia titolare di più di una azienda, sarà tenuto ad associarle tutte, pur potendo rappresentarle o farle rappresentare da una sola persona. A tale scopo ogni associato dovrà comunicare tutti i dati necessari per tale verifica alla Segreteria dell'Associazione. Il mancato rispetto del presente articolo, costituisce causa di decadenza.
- c) Le imprese individuali associate sono rappresentate dalla persona fisica del loro titolare. In caso di società dal rappresentante legale. E' sempre possibile delegare altra persona in forma scritta comunicandolo all'Associazione. La revoca dell'eventuale delega dovrà essere effettuata con dichiarazione scritta da inviare immediatamente all'Associazione.
- d) L'adesione all'Associazione avviene previo parere positivo del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato che è tenuto a fornire, per iscritto, i dati richiesti nella domanda di adesione e si impegna per questo solo fatto ad accettare incondizionatamente lo Statuto, suoi scopi e le regole di funzionamento dell'Associazione; la domanda deve essere controfirmata da almeno un altro Associato.
- e) All'atto dell'adesione, il Socio dovrà corrispondere:
 - la quota "una tantum" di adesione nella misura fissata dall'Assemblea;
 - il rateo di contributo associativo relativo all'eventuale frazione di anno;
 - corrispondere l'eventuale rateo di contributo al "Gruppo Locale" di adesione, secondo la richiesta dello stesso Gruppo Locale.

Art. 7

Stato di socio

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo:

- a) di accettare e di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi statutariamente previsti;
- b) consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
- c) di consultare l'Associazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgono questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;
- d) di corrispondere all'Associazione il contributo finanziario di funzionamento come deliberato dall'Assemblea dei Soci. L'Associato è pure tenuto al versamento al proprio Gruppo Locale del contributo da questi previsto. Tutti i suddetti contributi possono essere riscossi tramite i gruppi locali previ accordi con la Direzione dell'Associazione provinciale e parere positivo del Consiglio;
- e) fintanto che l'Assemblea per la sua competenza non fissi nuove misure contributive, restano in vigore le quote dell'anno precedente che verranno adeguate agli indici ISTAT annuali;
- f) per sopperire ai bisogni particolari non ricorrenti, su parere del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Associato può essere chiamato a versare un contributo aggiuntivo proporzionale al contributo ordinario annuale proposto dal Consiglio, anche se non deliberato dall'Assemblea che sarà chiamata a ratificarlo nella sua prima riunione;
- g) per la riscossione dei contributi, l'Associazione adotta le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale deve essere in ogni caso saldata entro il trentuno maggio (31.5) di ogni anno. Il Socio non in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale verrà dichiarato moroso dal Presidente. Il Socio potrà mantenere lo stato di socio fino alla fine dell'anno ma non gli sarà possibile ricevere le informative ed esercitare i propri diritti negli organi di cui al successivo art. 12, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni. Qualora il contributo associativo non venisse versato entro la fine dell'anno di competenza, il Presidente sarà facoltizzato per provvedere alla riscossione con mezzi coattivi;
- h) a giudizio del Consiglio Direttivo il Socio dichiarato moroso come sopra, può essere sospeso ovvero anche radiato dall'Associazione fino a che non regolarizzerà la propria posizione finanziaria compresi interessi di mora al corrente tasso bancario e nuovamente la tassa di ammissione;
- i) il Socio che espliciti azione contraria e/o dannosa all'attività, agli indirizzi dell'Associazione e alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, può essere sospeso od espulso, con provvedimento

del Consiglio Direttivo. La sospensione può avere durata massima di un anno. L'espulsione può essere decisa anche senza il preventivo provvedimento della sospensione;

l) il Socio sospeso od espulso, per qualunque motivo (anche per morosità) può ricorrere all'Assemblea generale ordinaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante richiesta da indirizzare al Presidente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando anche brevemente i motivi dell'appello;

m) le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

n) Nel caso un socio fosse impegnato nella ristrutturazione della propria azienda, per continuare a mantenere lo stato di socio dovrà comunque versare una minima quota di contribuzione all'Associazione provinciale che verrà quantificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Cessazione del rapporto associativo

Lo stato di socio viene a cessare, oltre ai casi previsti all'articolo 7, anche:

- per recesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno) mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso.

Art. 9

Contrattazione collettiva

La stipulazione di contratti e accordi collettivi provinciali e locali spetta all'Associazione, che vi provvede, previa consultazione del Consiglio Direttivo, mediante un'apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato. La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato e secondo le sue direttive. La stipulazione di eventuali contratti o accordi collettivi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.

Art. 10

Comitato Giovani Albergatori

Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.

Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non superiore a quarant'anni.

Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non può assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.

Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà partecipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.

In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA) in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano automaticamente sostituite.

Art. 11

Commissioni consultive

Il Comitato di Presidenza può costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro, o attinenti a segmenti specifici del Sistema organizzativo. Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni anche esperti estranei all'Associazione.

Art. 12

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo o Giunta;
- d) il Presidente;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) i Gruppi Locali;
- g) la Direzione

Art. 13

L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Inoltre a ciascun socio è attribuito un ulteriore voto per ogni quota variabile di contribuzione dovuta.

La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda, che superi o meno la metà di un voto.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati.

Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.

In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea è consentita la delega dei propri voti ad altro socio.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe di pari categoria.

La verifica del diritto di ammissione all'Assemblea è compito del Presidente d'Assemblea, coadiuvato, a sua richiesta, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure, se assente, dal Revisore effettivo più anziano. E' in facoltà del Presidente dell'Assemblea di sottoporre casi particolari all'Assemblea stessa.

Votazioni:

- a) di regola le votazioni sono palesi e personali peralzata di mano con prova e controprova. Quando ne faccia richiesta il Presidente o più dei tre quarti dei presenti, la votazione può essere segreta.
- b) Le candidature all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri devono pervenire in forma scritta alla Segreteria entro una settimana prima della data prefissata per le elezioni.
- c) L'elezione dei membri di competenza dell'Assemblea sono di regola fatte a scheda segreta e con computo dei posti letto. Peraltro anche le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo possono avvenire per acclamazione, procedura questa che sarà di regola seguita per la designazione dei componenti il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.

Art. 14

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è competente a discutere e deliberare su qualunque argomento interessante la categoria degli Associati, senza limitazione di oggetto e/o vincoli di particolari procedure che non siano quelli imposti dal presente Statuto.

E' in particolare compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare gli indirizzi di carattere generale dell'azione dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alla relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratificare gli eventuali assestamenti;
- d) deliberare sul bilancio preventivo per l'anno successivo e sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi avendo cura di garantire il finanziamento dei vari livelli di competenza organizzativa;
- e) eleggere con votazione a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo con le modalità previste dall'art. 17 comma a);
- f) deliberare sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
- g) poter conferire la distinzione di Presidente onorario, di Consigliere onorario e/o Socio onorario dell'Associazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o organizzativo. Ai titolari di cariche onorarie non viene riconosciuto alcun diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche statutarie;
- b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno normalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine prorogabile a sei mesi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le convocazioni avvengono a mezzo avviso scritto inviato mediante lettera, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e deve essere spedita almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea - Deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Nelle Assemblee indette per modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione il Presidente è assistito da un notaio, che assume le funzioni di segretario.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti rappresentati in Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci.

Art. 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da quattro membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto:
 - un Rappresentante degli Alberghi a 4 e 5 stelle del VCO eletto dagli associati con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO
 - un Rappresentante degli Alberghi a 3 stelle del VCO eletto dagli associati con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO
 - un Rappresentante degli Alberghi a 1 e 2 stelle del VCO eletto dagli associati con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO
 - un Rappresentante delle imprese ricettive extralberghiere del VCO eletto dagli associati con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO

A tal fine l'Assemblea sarà suddivisa in quattro collegi elettorali, ciascuno dei quali sarà composto dai soci appartenenti agli aggregati livelli di classificazione alberghiera ed extralberghiera del territorio.

- b) un Rappresentante per ogni Gruppo Locale;
- c) dal Presidente del Comitato Giovani Albergatori.

Il componente il Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica e viene automaticamente designato al suo posto il primo dei non eletti. Nel caso venissero a mancare nominativi di eventuali Consiglieri (ad esempio per non accettazione della carica da parte degli esclusi), il Consiglio provvede a cooptare altra persona associata la quale resta in carica fino al termine del quinquennio.

Non possono comunque far parte del Consiglio due persone dipendenti della stessa azienda o gruppo. La regola non si applica al solo Presidente del Comitato Giovani Albergatori.

Il Consiglio può nominare, anche scegliendo all'esterno di esso, dei delegati per compiti particolari, come ad esempio: rappresentanti presso organi federali, regionali, presso altre Associazioni Sindacali, per formare commissioni tecniche e/o di studio, ecc. Ai predetti delegati il Consiglio precisa mansioni e limiti di potere.

Le cariche di Consigliere, come del resto ogni altra carica, sono essenzialmente gratuite. Il Consiglio può però deliberare dei rimborsi spese, anche in misura forfetaria, per coloro che sono investiti di particolari incombenze. La deliberazione è presa sentito il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi.

Art. 18

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- b) elegge un Vice Presidente;

- c) elegge un Tesoriere nominato dal Consiglio stesso tra i componenti di cui alle lettere a) ed b) dell'art. 17. La durata in carica del Tesoriere è pari a quella dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) nell'ambito del programma di azione approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
- e) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Sistema organizzativo;
- f) approva la stipula dei contratti di lavoro a carattere collettivo;
- g) approva la Relazione annuale sull'attività svolta, il bilancio preventivo, nonché le eventuali variazioni allo stesso, ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- i) delibera criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi;
- l) può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- m) decide sui ricorsi contro le delibere del Comitato di Presidenza;
- n) nomina la Commissione sindacale di cui all'art. 9 ;
- o) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- p) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- q) provvede, su proposta del Presidente, all'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei confronti del personale stesso;
- r) nomina i membri del Comitato Esecutivo.
- s) è altresì competenza del Consiglio esaminare e decidere delle eventuali divergenze che potrebbero sorgere fra i Gruppi Locali.
- t) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.

Art. 19

Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti o per iniziativa del Presidente.

La convocazione è effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per mezzo di lettera spedita, via telefax o a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto a voto.

Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere perde il diritto di voto quando si delibera sul suo operato personale o per una materia dove egli ha per conto proprio o di parenti un interesse particolare ritenuto non compatibile con l'interesse generale della categoria Albergatori o del Gruppo Locale di appartenenza.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, come uditori, anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Art. 20

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo può essere nominato dal Consiglio Direttivo in un numero dispari di componenti fra i quali di diritto il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. La composizione può essere modificata di volta in volta a seconda dei particolari problemi in discussione.

Il Comitato ha il compito di coadiuvare ed assistere il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e prende decisioni urgenti da sottoporre successivamente al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato, di regola ogni mese, dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso non inferiore a cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via telefax o a mezzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie al suo interno con votazione a maggioranza semplice. Decade con la decadenza da Consigliere e può essere rieletto immediatamente. Sono incompatibili le cariche contemporanee di Presidente di Gruppo Locale e di Presidente dell'Associazione. Qualora un Presidente di Gruppo Locale venisse eletto Presidente dell'Associazione, quest'ultimo acquisisce di diritto la carica di Consigliere e rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
- b) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
- d) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; al coordinamento dell'attività sociale; sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo; vigila sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi; prende i provvedimenti disciplinari urgenti nei confronti del personale dell'Associazione;
- e) può nominare tra i Componenti il Comitato Esecutivo, il Vice Presidente Vicario;
- f) conferisce al Vice Presidente deleghe per il compimento di atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione provinciale. Ciò è estendibile anche ai Consiglieri e/o a terzi – sempre nel rispetto delle competenze territoriali;
- g) in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, riferendo allo stesso nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato;
- h) attua le delibere concernenti la nomina o designazione di rappresentanti dell'Associazione;
- i) può nominare, anche senza formalità, suoi rappresentanti scegliendoli fra colleghi del mondo associativo o dirigenti l'Associazione;
- l) firma gli atti dell'Associazione;
- m) è di diritto rappresentante dell'Associazione presso la FEDERALBERGHI secondo lo Statuto di quest'ultima; nonché presso la Regione e l'Unione delle Federalberghi NO e V.C.O.
- n) può stare in giudizio attivo e passivo per conto dell'Associazione, nominando all'uopo procuratori ed avvocati per ogni ordine di giurisdizione, anche amministrativa;
- o) in una parola al Presidente sono affidati tutti i necessari poteri per la conduzione dell'Associazione nel rispetto della Legge e dello Statuto sociale.

Art. 22

Il Vice Presidente - Il Tesoriere

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella realizzazione del programma di attività nella conduzione dell'Associazione e operano con sua delega nell'ambito delle responsabilità affidategli.

Il Tesoriere è parimenti nominato dal Consiglio. La durata in carica del Tesoriere è pari a quella dei componenti il Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta di curare l'utilizzo dei fondi sociali e di vigilare sulla conservazione dei beni sociali. All'uopo la firma del Tesoriere è depositata, a cura del Presidente, presso gli Istituti bancari dove sono depositati i fondi dell'Associazione.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente. Non possono comunque far parte del Collegio dei Revisori dei Conti due persone dipendenti dalla stessa azienda o gruppo.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno.

I Revisori dei Conti relazionano collegialmente all'Assemblea sui bilanci e partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il loro incarico è essenzialmente gratuito.

Art. 24

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Sono deferite ai Proviviri le controversie sulla interpretazione del presente Statuto.

Sono inoltre deferite ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra i soci, e che non si siano potute risolvere bonariamente.

Art. 25

Gruppi Locali

- a) Premesso che l'Associazione è e resta unitaria, allo scopo di meglio tutelare gli interessi di categoria tenute presenti le caratteristiche geografiche ed economiche del territorio provinciale, gli Associati sono riuniti in "GRUPPI LOCALI" formati liberamente dagli associati Federalberghi Provincia del V.C.O. di uno od anche più comuni contigui o che abbiano comunque rilevanti interessi turistici. Non può essere iscritto ad un Gruppo Locale chi non è aderente all'associazione provinciale.
- b) Il Gruppo Locale si organizza ed amministra secondo le proprie necessità. Può dotarsi di un proprio Statuto o fissare altrimenti le norme del proprio funzionamento purché non in contrasto con le norme del presente Statuto, le direttive dell'Associazione del V.C.O. e dell'Unione delle Federalberghi NO e VCO. In ogni caso il Gruppo Locale deve armonizzare la propria attività subordinandola a quella più generale dell'Associazione provinciale. Dovrà tenere almeno un'assemblea generale all'anno, e comunicare il proprio programma di massima al Consiglio Direttivo Federalberghi Provincia V.C.O. ed invitare il Presidente dell'associazione provinciale (od un delegato dallo stesso) a partecipare alle riunioni del Gruppo Locale.
- c) Il Gruppo Locale rappresenta gli Associati di fronte alle Autorità Locali. Al rappresentante il Gruppo, il Presidente dell'Associazione provinciale può delegare, di volta in volta, la rappresentanza della Federalberghi Provincia V.C.O. limitatamente alla discussione di problemi specifici riguardanti il Gruppo Locale stesso ma ad un livello superiore a quello comunale; la delega può essere data anche allo scopo di consentire particolari manifestazioni di competenza della Federalberghi Provincia V.C.O. ma che il Gruppo per le proprie strutture meglio è in grado di organizzare.
- d) Ferma restando la libertà di organizzazione interna stabilita al punto b) del suddetto articolo, un rappresentante del Gruppo Locale (di norma il suo Presidente) è membro di diritto del Consiglio Direttivo Federalberghi Provincia V.C.O. Se il rappresentante del Gruppo Locale in seno al Consiglio Direttivo viene eletto Consigliere in Assemblea dell'Associazione, il Gruppo designa un altro rappresentante.
- e) Al Consigliere Federalberghi Provincia V.C.O. proveniente dal Gruppo Locale, l'Associazione comunicherà i provvedimenti urgenti interessanti gli Associati ed il Consigliere avrà cura di ritrasmettere la notizia a tutti gli aderenti al suo gruppo. Il Rappresentante del Gruppo Locale in seno a Federalberghi Provincia V.C.O. si fa portavoce degli interessi del suo gruppo, chiedendone l'iscrizione all'Ordine del Giorno delle riunioni Federalberghi Provincia V.C.O.

Art. 26

La Direzione

Il Direttore della Associazione, chiamato anche Segretario, è assunto dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo ed il Presidente, assiste alla Assemblea e partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'associazione provinciale.

Compito del Direttore è quello di organizzare e curare il funzionamento tecnico della Associazione, operando anche come elemento di stimolo ed informazione nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo, che potranno a lui delegare alcune loro specifiche funzioni, anche di rappresentanza.

Il Direttore ha fra gli altri compiti:

- a) assistere direttamente o tramite collaboratori, gli associati nelle loro occorrenze;
- b) tenere la contabilità della Associazione in stretta collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere e di tenere l'archivio e la documentazione;
- c) partecipare alle riunioni o manifestazioni che potrebbero interessare la categoria.

Il Direttore rende conto del proprio operato direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo, coi quali si mantiene sempre in stretto contatto; collabora col Tesoriere per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Direttore deve assicurare la continuità della Associazione indipendentemente dal succedersi degli organi eletti.

Art. 27

Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e dei Proviriviri.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La perdita del requisito di socio comporta l'immediata decadenza da ogni carica.

Tutti coloro che ricoprono una carica sociale non possono assumere altre cariche in enti equiparati.

Art. 28

Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- c) dai contributi a carico dei soci;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione stessa;
- e) durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti di cui all'articolo 17 comma 2 lettera d).

Con il fondo comune si provvede alle spese dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.

Art. 29

Assetto contributivo

Le imprese provvedono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza.

La misura dei contributi dovuti è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sulla base della capacità contributiva delle imprese.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di accertamento e riscossione del contributo.

L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi che deve avvenire entro il trentuno maggio (31.5) di ogni anno di competenza. I soci che entro la rispettiva scadenza non versano la quota associativa, saranno considerati soci morosi.

Art. 30

Bilancio preventivo - Conto consuntivo

Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (o rendiconto economico e finanziario), i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme con la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo essere stati sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere comunicati via posta elettronica agli associati almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 31

Norme complementari e finali

- a) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Il patrimonio sociale è formato da tutti i fondi mobili ed immobili di pertinenza o di proprietà dell'Associazione, fra i quali sono compresi anche gli avanzi di esercizio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci, la stessa assemblea nomina il o i liquidatori, ne stabilisce i compiti e la destinazione del patrimonio residuo.
- c) Nessun socio od ex socio sia durante i periodi della sua appartenenza all'Associazione, che in qualunque altro momento, ha un qualche diritto sul patrimonio sociale che per nessuna ragione può essere fatto oggetto di divisione fra i soci od ex soci.
- d) Tutte le norme del presente Statuto sono inscindibili fra di loro. Vanno interpretate secondo il senso espresso dalle parole nel quadro degli intendimenti che il presente Statuto si prefigge ed intende raggiungere.
- e) Il presente Statuto è impegnativo per tutti gli aderenti a *Federalberghi V.C.O.* al momento della sua approvazione e per tutti quelli che avendo avuto la loro domanda accettata ne faranno parte. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente. Le cariche sociali attuali sono prorogate fino alla fine del loro mandato. Il presente Statuto sostituisce quello redatto il 26 ottobre 2009 in Baveno (VB) - Rep. n. 84020 - Raccolta n. 12507 - Notaio Dott.ssa Valeria Poggia (registrato a Verbania il 03/11/2009 Serie 1T). Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che disponga di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti rappresentati in Assemblea, come previsto dall'art. 16 dello Statuto. Per il computo dei voti valgono le formalità previste all'art. 13 dello Statuto.

Art. 32

Principi generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.